Automobile Club d'Italia

DIREZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL PRA
FISCALITA' AUTOMOBILISTICA E
SERVIZI AGLI ENTI TERRITORIALI

Spett.le Società DNV Business Assurance Italy Srl,
Via Energy Park n. 14
C.a.p. 20871
Vimercate, (MB)

OGGETTO*:* Proposta di Contratto per il servizio di certificazione del sistema integrato di gestione per la qualità dell'Ente.

L'Automobile Club d'Italia – Ente Pubblico non economico, con sede in Roma, Via Marsala, n. 8 - Codice Fiscale 00493410583, Partita IVA 00907501001 nella persona del Direttore Centrale ACI Direzione Gestione e Sviluppo PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali autorizzato alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di organizzazione dell'Ente;

E

La Società DNV Business Assurance Italy S.r.l. con sede legale in Vimercate (MB), Via Energy Park, 14, C.F. 06247370155 / P. IVA00820340966, rappresentata da Massimo Alvaro in qualità di Amministratote Delegato C.F.: 06247370155, partita IVA: 00820340966;

premesso che

- in data 31 maggio 2022 è stato pubblicato sul Portale della Trasparenza dell'Ente, un Avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse per partecipare alla trattativa diretta multipla concernente l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del DLgs n.50/2016 e s.m.i., dei servizi di certificazione del sistema integrato di gestione della qualità dei processi legati alla fiscalità dell'auto dell'Ente e che il predetto avviso è stato redatto per consentire la raccolta di manifestazioni di interesse allo scopo di conoscere gli Operatori Economici interessati ad essere invitati alla trattativa de quo e ha avuto per oggetto l'affidamento del servizio di certificazione da parte di ente esterno utile al mantenimento e/o rinnovo delle certificazioni di qualità attualmente vigenti;

- che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono pervenute 4 (quattro) candidature da 4 (quattro) Operatori Economici interessati;

- che la procedura è stata gestita e gestita con RDO aperta sul Portale Acquisti dell'ACI, pubblicata sul sito del committente www.aci.it e che agli operatori economici interessati, è stata inviata la documentazione di gara sulla piattaforma di Federazione ACI;

- che la valutazione delle offerte pervenute quella formulata da codesta Società DNV Business Assurance Italy S.r.l. per Euro 6.300, appare la più rispondente alle esigenze

dell'Amministrazione, in ragione anche della continuità con l'impianto precedente che si riflette su un risparmio gestionale, funzionale ad un affidamento;

- che il suddetto affidamento risulta rispondente ai principi di economicità, tempestività, correttezza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- che, a seguito delle verifiche effettuate, con esito positivo, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, codesta Società DNV Business Assurance Italy S.r.l. è risultata aggiudicataria della procedura in argomento,avendo presentato l'offerta più rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, come da determinazione del Direttore della Direzione Sviluppo Gestione del Pra e Servizi agli Enti Territoriali n. 1 del 5 gennaio 2023;
- che il numero di CIG assegnato dall'ANAC è n. **ZDB3807A85** e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto;
- che la Società DNV Business Assurance Italy S.r.l. dichiara di possedere l'organizzazione e le risorse umane e strumentali per realizzare la fornitura e i servizi oggetto del presente affidamento;
- che la Società DNV Business Assurance Italy S.r.l dichiara che quanto risulta dal presente contratto, nonché dalla lettera di invito, e da tutti gli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Disposizioni generali e norme regolatrici

1. Le parti convengono che le premesse e tutti gli allegati e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

2. Il servizio è regolato:

- dalle clausole del presente contratto;
- dalla dichiarazione di offerta economica presentata dalla Società DNV Business Assurance Italy S.r.l ;
-
- dalla proposta tecnica di codesta Società sulle modalità di erogazione del servizio;
- dalla dichiarazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ;
- dal Patto di integrità;
- dalla Dichiarazione Integrativa DGUE

e, per quanto non previsto:

- dal Codice dei contratti pubblici e dalle normativa di riferimento regolante la materia;
- dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI (avviso in G.U.R.I. n.156 del 7.07.01) e dalle disposizioni che dovessero essere emanate in materia in futuro;
- dal codice civile e dalle disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalla clausole e disposizioni dagli atti soprarichiamati.

3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.

4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente alla data di stipula del presente contratto.

Art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto: l'affidamento del servizio di certificazione da parte di ente esterno utile al mantenimento e/o rinnovo delle certificazioni di qualità attualmente vigenti.
Per entrambe le norme di certificazione di seguito elencate nei tre anni di durata del servizio sono previste 2 (due) visite di mantenimento delle certificazioni da parte dell'Ente aggiudicatario del presente appalto e 1 (una) visita di rinnovo attraverso Audit da parte di Ispettori qualificati e abilitati alle seguenti certificazioni:

NORMA UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità ;

NORMA UNI CEI ISO/IEC 20000-1:2018 – Gestione del Servizio .

Le attività da svolgere, che verranno fatturate 'a corpo' al termine di ogni verifica, sono:

- ANNO 2022 - 1^ Visita periodica di mantenimento
- ANNO 2023 - 2^ Visita periodica di mantenimento
- ANNO 2024 - Visita ispettiva per rinnovo certificazione

Art. 3. IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO E INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

Per la realizzazione dei servizi oggetto del presente contratto, ACI riconosce alla Società DNV Business Assurance Italy S.r.l l'importo massimo complessivo di € 6.300,00 (in lettere seimilatrecento/00 Euro), oltre I.V.A., comprensivo di ogni altro onere e spesa da sostenere a qualsiasi titolo. Con l'importo suindicato la Società si intende compensata di tutti gli oneri imposti e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Art. 4. DURATA DEL SERVIZIO
Il contratto avrà la durata di 36 mesi (tre anni) dalla data di stipula dello stesso.

Art. 5. GOVERNANCE DEL CONTRATTO E RAPPORTO TRA LE PARTI
L'esecuzione del presente contratto è diretta dal RUP dell'esecuzione . Il RUP assicura, la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
Al RUP, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto, sono attribuite tutte le funzioni di cui alle Linee Guida ANAC n. 3.

Art. 6. Condizioni di esecuzione del servizio
La Società si impegna ad eseguire il servizio e le relative prestazioni, connesse all'oggetto del contratto, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'offerta tecnica della Società.

Art. 7. DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE
Qualora codesta Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestivo, negligente o inadempiente in ordine alle prestazioni dovute, l'ACI procederà alla contestazione scritta degli addebiti, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite. Nell'ipotesi codesta Società, scaduto il termine assegnatole, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subìto da ACI.

Art. 8. COSTI PER LA SICUREZZA

L'ACI garantisce che nei propri uffici sono rispettate le regole in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza per le situazioni di rischio interferenti, sono stati individuati pari a zero per il triennio di riferimento.

Art. 9. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La Società DNV Business Assurance Italy S.r.l, dopo l'esecuzione a regola d'arte secondo i tempi indicati al precedente articolo 2, emetterà una fattura in formato elettronico, con indicazione della causale del pagamento.

Ai sensi dell'art.1, commi 209-214 della L. n.244/2007, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n.55 del 3 aprile 2013. all'Automobile Club d'Italia - Ufficio Amministrazione e Bilancio - Via Marsala, n. 8, 00185 Roma - Partita IVA 00907501001 e dovrà portare in evidenza il numero di contratto, che sarà comunicato dopo la stipula e dovrà essere indicato in fattura, nonché il CIG ZDB3807A85, unico per tutto il periodo contrattuale, i numeri di ordine di acquisto (OdA), con i quali sarà processato il presente contratto nel sistema contabile ACI/SAP e il Codice Univoco della Direzione Gestione e Sviluppo PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali IPA I2G0Q0 .

Le fatture saranno liquidate dall'ACI nei termini di legge sul conto corrente bancario o postale dedicato comunicato dalla Società, mediante bonifico bancario, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Codesta Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI, eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l'ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l'ACI potrà provvedere ai sensi dell'art.30 del Codice dei contratti pubblici. .

L'ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del DPR 602/1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n.40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia SpA comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'ACI applicherà quanto disposto dall'art.3 del decreto di attuazione di cui sopra.

La Società dovrà, altresì, allegare alle fatture anche l'attestazione, mediante autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000, di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.

Art. 10 - Clausole risolutive espresse

1. Il contratto si risolverà immediatamente, di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

a. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di affidamento espletata per l'affidamento del servizio, oggetto del presente contratto o durante l'esecuzione del contratto;

b. cessazione della attività dell'impresa in capo alla Società;

c. mancata tempestiva comunicazione, da parte della Società verso l'ACI, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;

d. perdita, da parte della Società, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la P.A.;

e. violazione del requisito di regolarità contributiva, fiscale, retributiva;

f. violazioni delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;

g. violazione degli obblighi di segretezza, su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dalla Società nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;

h. violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal "Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Ente";

i. cessione totale o parziale del contratto da parte della Società;

j. applicazione di penali, da parte di ACI, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto;

k. mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ACI;

l. mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;

m. mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del servizio entro il termine intimato da ACI;

n. subappalto non autorizzato;

o. nei casi espressamente previsti nel presente contratto.

2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, ACI comunicherà alla DNV Business Assurance Italy S.r.l.la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

3. In caso di risoluzione del contratto imputabile alla DNV Business Assurance Italy S.r.l., ACI procederà ad incamerare la cauzione prestata, ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, ACI applicherà in danno della Società una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subìti dall'Ente.

Nel caso di risoluzione, la Società DNV Business Assurance Italy S.r.l. ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 11 - Recesso

1. Ai sensi dell'art. 109 del Codice, l'ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte ed in qualunque momento, mediante posta certificata, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, nei seguenti casi:
a) giusta causa;

b) mutamenti di carattere normativo e organizzativo;

c) violazione della riservatezza in merito alle attività ed ai sinistri dei dipendenti dell'ACI;

d) frode e/o venir meno rapporto fiduciario;

e) comportamenti contrari all'interesse dell'ACI e dei suoi assicurati;

f) nei casi di cui agli artt. 88, comma 4-ter, e 92 comma 4° del D.Lgs 159/11.
2. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione alla Società da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali l'ACI prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

3. Nel caso di recesso all'ACI non fa carico - in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. - alcun onere aggiuntivo, né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.

4. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ACI.

5. ACI ha, altresì, la facoltà di recedere parzialmente dal contratto relativamente ad uno o più 17rvizi, senza che l'esercizio di tale facoltà comporti alcuna variazione nelle condizioni tutte del contratto, fatta salva la diminuzione del corrispettivo nella misura corrispondente all'avvenuta riduzione del servizio.

Art. 12 - Obblighi di segretezza
1. La Società si impegna - pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subìti da ACI - a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie e documenti relativi alle attività svolte da ACI o ai relativi debitori e creditori e terzi in genere di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell'incarico affidato con il presente contratto.

2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dei servizi, nonché a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati.

3. La Società DNV Business Assurance Italy si impegna, pertanto, a dare istruzioni ed a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che collaborino all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione del personale operante su quanto disposto dall'articolo 326 del Codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

Art. 13- Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR")
1. Con lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, la Società DNV Business Assurance Italy S.r.l. assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/ 679 ("GDPR) e si impegna a sottoscrivere il relativo Atto di nomina contenente gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei dati Personali, in particolare il suddetto GDPR nonché ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa Applicabile") nonché le indicazioni di carattere tecnico e procedurale per la protezione dei dati previste dal Titolare (ACI).

2. Con riferimento ai dati personali indicati nel presente contratto, le Parti garantiscono che i dati personali forniti in sede di sottoscrizione saranno trattati, nel rispetto della Normativa Applicabile, esclusivamente per l'esecuzione dello stesso.

3. La Società DNV Business Assurance Italy S.r.l. , in ordine ai dati personali di terzi in genere, trattati nello svolgimento delle attività necessarie all'esecuzione dei servizi di cui al presente

Contratto, assume ai sensi dell'art. 28 del GDPR il ruolo di Responsabile del trattamento nei termini previsti dall'allegato "Accordo per il Trattamento dei Dati Personali".

4. La Società garantisce altresì che il trattamento dei dati personali di terzi, necessario all'esecuzione del presente Contratto, avverrà solo ed esclusivamente per le finalità, con le modalità e nei limiti contemplati nel sopra richiamato Accordo e nel rispetto della Normativa Applicabile. L'Automobile Club d'Italia non sarà responsabile delle eventuali violazioni da parte della Società con riferimento alla disciplina in materia di tutela dei dati personali di terzi richiamata nel presente articolo.

Art. 14 - Cessione del contratto

1. E' fatto divieto alla Società DNV Business Assurance Italy S.r.l. di cedere, anche parzialmente, il presente contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106 comma 1° lettera d) del Codice in caso di modifiche soggettive.

2. In particolare, in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimento aziendali che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Società DNV Business Assurance Italy S.r.l. dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente contratto, che l'ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.

3. In caso di inadempienza da parte della Società DNV Business Assurance Italy S.r.l. al divieto di cessione, ferma restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, la stessa ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 15 - Cessione del credito

1. La cessione del credito può essere eseguita da banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio delle attività di acquisto di crediti, e deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991 e di cui all'art. 106, comma 13, del Codice.

E' fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Art. 16 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, in conformità alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario.

2. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI, eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.

3. La Società si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione dell'inadempimento ai suddetti obblighi all'ACI ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente.

4. L'ACI verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i;

5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella

transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.

6. Ai sensi della determinazione dell'ANAC n. 4 del 7 luglio 2010, aggiornata con la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017, la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Art. 17 - Codice di comportamento

1. La Società dichiara di conoscere e di essere edotta sulle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sulla G.U.–Serie generale n. 129 del 4.06.2013, nonché sulle disposizioni del Codice di comportamento dell'ACI. Il testo integrale dei Codici, ai quali si rinvia, è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, www.aci.it, nella sezione Bandi di gara.

2. La Società è tenuta a rispettare ed a divulgare all'interno della propria organizzazione il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, durante l'espletamento delle attività in appalto; la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 18 - Patto di integrità

1.La Società espressamente ed irrevocabilmente dichiara di accettare le clausole contenute nel Patto di integrità allegato alla documentazione di gara.

Art.19 - Foro competente

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Tribunale di Roma.

Art. 20 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata e sottoscritto digitalmente.

2. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

3. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, comprese quelle per i bolli e la registrazione, ad eccezione di quelle che per legge competono all'ACI.

4. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che l'impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e s.m.i.

Roma, 9/01/2023

LA SOCIETA'

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
IL DIRETTORE